«Con licenza de' Superiori»

Studi in onore di Mario Infelise

a cura di Flavia De Rubeis e Anna Rapetti

Chiesa e Stato nella Repubblica di Venezia: giochi di scala

Marco Cavarzere

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract Through the analysis of a conflict between the bishop of Como and the patriarch of Aquileia in 1632, the essay aims to show how the neatly separated roles of Church and State often mingled in the historical reality. To do so, it takes into account different scales of analysis (bishops, State authorities, Roman Curia, patricians, etc.).

Keywords Church. State. Papacy. Scale games. Jurisdiction.

Sommario 1 Como e Aquileia. – 2 Conclusioni.

Il binomio oppositivo Stato e Chiesa ha goduto di ampia risonanza nella storiografia italiana, e a ragione: gli archivi di qualsiasi ente pubblico di età moderna, ecclesiastico o secolare, sono ricolmi di documentazione che attesta la lunga durata e, talvolta, l'acrimonia dei conflitti tra 'chierici' e 'laici'. Più arduo è capire che cosa si nascondesse dietro i conflitti e, ancor più, dietro le categorie di Chiesa e Stato, monolitici feticci della storiografia otto-novecentesca. Solo un'analisi scalare, concentrata sui vari agglomerati di forze in campo, appare oggi in grado di superare schemi dualistici e rigide visioni di scontro. Una controversia giudiziaria tra il vescovo di Como e il patriarca di Aquileia, sorta nel momento del massimo fiorire del giurisdizionalismo veneziano dopo l'Interdetto e la morte di Paolo Sarpi, può forse contribuire a ricostruire gli intricati interessi politici e istituzionali (nonché le concezioni ideologiche) che si celarono dietro tradizionali controversie di giurisdizione.



Attraverso i diversi passaggi di questa vicenda, si cercherà di scomporre il binomio Stato-Chiesa nel prisma di attori che, nella pratica sociale e politica del tempo, rappresentarono le istanze statali ed ecclesiastiche: i notabili della chiesa locale di Como, in conflitto con un giovane vescovo particolarmente geloso delle proprie prerogative; le diverse autorità vescovili in competizione tra loro per la supremazia giurisdizionale; le magistrature della Repubblica, che volevano sì aiutare il proprio episcopato, composto da esponenti di preminenti famiglie patrizie, ma anche condurre una politica estera anti-imperiale per l'interposta persona del patriarca di Aquileia; infine, il papato stesso, che qui non appare come il *totatus* sarpiano ma piuttosto come un'entità arbitrale, a cui le varie parti in conflitto ricorrono per far avanzare la propria causa.

1 Como e Aquileia

Il 13 giugno 1632 il luogotenente del Friuli, Girolamo Venier, riferì al senato veneziano che un ministro del vescovo di Como si era presentato a Udine per consegnare al vicario del capitolo di Aquileia una intimazione data a Roma il 28 novembre 1631 dall'uditore di Rota Cornelio Enrico Motman.¹ Il tribunale romano ordinava al capitolo – per sede vacante allora al governo del patriarcato di Aquileia – di interrompere il processo d'appello in corso presso la curia patriarcale contro una sentenza del vescovo di Como. Nell'intimazione si riportavano le ragioni del ricorrente, il vescovo Lazzaro Carafino. A suo modo di vedere, la diocesi sarebbe stata *ab immemorabili* immediatamente soggetta alla Santa sede; il processo sarebbe quindi stato illegittimo, in quanto Como non avrebbe fatto parte della provincia ecclesiastica di Aquileia; il patriarca non doveva perciò ritenersi giudice d'appello come metropolita.

Quanto indignava il luogotenente di Udine era la palese violazione della giurisdizione veneziana. Il ministro di una corte ecclesiastica straniera si era permesso di scorrazzare per i territori della Repubblica, accompagnato dal cancelliere di Aquileia e Aiello, terre imperiali, e da alcuni testimoni, sempre provenienti dai territori asburgici, per presentare un'ordinanza emanata da un altro tribunale estero: la Rota romana. Ancor più importante era poi la questione ecclesiastica. Come si permetteva il vescovo di Como di mettere in dubbio i confini della provincia aquileiese e la potestà giurisdizionale del patriarca, prelato innanzi tutto veneziano?

¹ ASVe, Senato, Dispacci dei rettori, Udine e Friuli, 21, cc. non numerate; in allegato al dispaccio si trova copia dell'intimazione.

Il Senato deliberava il 26 giugno, e non si limitava a invitare il capitolo di Aquileia a far valere i propri diritti. La Repubblica prendeva direttamente in mano le redini della disputa. Al vicario capitolare, mons. Fenice, il Senato ordinava di nominare un procuratore a Roma che potesse gestire il caso di fronte alla Rota a nome di Aquileia. Per mezzo del luogotenente di Udine si spediva inoltre la protesta che gli aquileiesi avrebbero dovuto presentare all'uditore Motman per bloccare l'intimazione e impedire che il procedimento proseguisse. Al contempo, si informava l'ambasciatore veneziano a Roma, Alvise Contarini, appena nominato alla carica e ancora in viaggio verso la Santa sede, che avrebbe dovuto parlare quanto prima delle pretese comasche a papa Urbano VIII e al cardinal nepote Francesco Barberini. 3

Che cosa aveva fatto scattare l'ira della Repubblica in una causa *mere* spirituale? Fulgenzio Micanzio, consultore in jure della Serenissima, era stato subito convocato per impostare una linea di intervento e aiutare il senato a vederci chiaro in una questione potenzialmente pericolosa. Nel suo consulto del 20 giugno e in quelli successivi pare percepibile un certo imbarazzo. Le richieste di Como andavano a toccare la concezione ecclesiologica dei rapporti tra vescovi, tema su cui Micanzio aveva discusso non poco con il suo maestro Sarpi nei decenni precedenti. In una prima bozza del consulto, Micanzio ripercorreva la storia della formazione della Chiesa cattolica e si prodigava nell'appassionata difesa di una struttura orizzontale, organizzata per province, politicamente omogenee, sotto il governo di un metropolita. In questa storia, la potestà pontificia svolgeva la parte dell'intruso: da metropolita di una piccola provincia ecclesiastica del Lazio, nel corso dei secoli il papa si era arrogato il ruolo di patriarca universale della Chiesa.

Questa lunga ricostruzione storica veniva meno nei documenti ufficiali presentati al senato. Qui si riconosceva al papa una pienezza di poteri che inglobava anche la facoltà di stabilire limiti e confini delle province ecclesiastiche; lo aveva fatto anche recentemente, nel 1582, staccando Bologna dalla provincia di Ravenna e innalzandola al rango di metropolitana. Per quanto istituzione storicamente illegittima, insomma, il papato ormai aveva il potere di disporre della geografia della Chiesa. Micanzio non lo diceva, ma doveva sapere bene che questi cambiamenti erano spesso dettati da ragioni politiche e seguivano una ragion di Stato che al discepolo di Sarpi non doveva per nulla dispiacere. Roma era abituata a piegare i confini

² ASVe, Senato, Deliberazioni Roma ordinaria, reg. 32, cc. 193*r*-194*r*.

³ ASVe, Senato, Deliberazioni Roma ordinaria, reg. 32, cc. 195r-v.

⁴ Due consulti originali di Micanzio sul caso, uno non datato (ma risalente al 13 luglio) e l'altro del 20 giugno 1632, si trovano in ASVe, Senato, Deliberazioni Roma ordinaria, fz. 62, cc. non numerate. Le minute di questi consulti si trovano ASVe, Consultori in jure, 44, docc. 49 e 53; il doc. 51 contiene invece la minuta di un terzo consulto del Micanzio, datato 15 luglio 1632, di cui non ho potuto trovare l'originale.

delle varie giurisdizioni della Chiesa per venire incontro alle esigenze di principi e signori secolari, che per tutta l'età moderna cercarono di far coincidere dominio politico e dominio spirituale all'interno delle stesse frontiere. Non fu un caso che la sede di Firenze fosse elevata al rango di sede metropolitana nel 1419, all'apice dell'espansionismo territoriale fiorentino; secondo la stessa logica, nel 1563 Roma aveva creato una provincia ecclesiastica, con centro a Urbino, che esattamente coincideva con i territori dei Montefeltro: e. ancora, per restare al caso aquileiese, poco dopo l'elevazione dei Gonzaga a marchesi imperiali nel 1453, il papato riconobbe l'indipendenza di Mantova da Aquileia.

Micanzio non poteva disprezzare questo sistema, messo a disposizione dei poteri secolari per formare una chiesa nazionale di fatto sottomessa alla sovranità statale. Anche se la diocesi comasca era di fatto lontana e appartenente a un altro dominio. Micanzio sollevava problemi più generali sui rapporti tra Stato e Chiesa nella Repubblica di Venezia.

Più facile da delineare e da condannare era la violazione della giurisdizione veneziana, conculcata da un ministro lombardo esercitante giurisdizione nella repubblica. La trasgressione era peraltro aggravata dal fatto che l'ordinanza veniva dal papato: dal 1624 ogni breve proveniente da Roma doveva passare attraverso il vaglio di un revisore nominato dal Collegio; il revisore in carica era fra Fulgenzio stesso, che dunque si trovava in una posizione privilegiata per valutare la gravità dell'episodio. La profanazione della sovranità veneta era pertanto chiara e inequivocabile. Il senato si era subito mosso e aveva ordinato di trovare e incarcerare i responsabili: il sacerdote di Como; il cancelliere; i testimoni, tutti muratori e carrettieri di Aguileia. Solo la rapidità della fuga del comasco, che aveva subito riparato nel Ducato di Milano, e la maggiore solerzia delle magistrature imperiali, che avevano a loro volta messo in ceppi cancelliere e testimoni, avevano impedito che questi ordini venissero rispettati.

In questo caso, asburgici e veneziani avevano agito di comune accordo: un'intimazione romana fatta a nome della Rota da ministri stranieri era un affronto inaccettabile per qualunque principe secolare. I punti di contatto finivano però qui. In tutta la corrispondenza tra il senato veneziano e le autorità della Repubblica appariva chiaro che uno dei motivi per cui l'affronto del vescovo di Como non poteva andare ignorato era la particolare situazione che si era venuta a creare tra Venezia e Impero nella gestione del patriarcato di Agui-

⁵ L'ordine di carcerazione è dato dal senato già il 26 giugno; altri ordini sul cancelliere e sui testimoni si trovano anche in lettere successive: si vedano la lettera del 17 luglio al luogotenente di Udine in ASVe, Senato, Deliberazioni Roma ordinaria, reg. 32, cc. 204r-205r e i dispacci del luogotenente del 4 luglio e 25 luglio ASVe, Senato, Dispacci dei rettori, Udine e Friuli, 21, cc. non numerate.

leia. Finito sotto dominazione veneziana nel 1420, lo stato patriarcale era caduto in larga parte nella disponibilità delle truppe imperiali
dopo la rovinosa sconfitta di Agnadello, nel 1509. Questi mutamenti
di fronte avevano aperto un annoso conflitto tra Vienna e Venezia per
il controllo della nomina del patriarca, che governava al contempo su
territori veneti e su territori imperiali. Il conflitto era stato deciso a
favore di Venezia, che nel 1553 si era visto riconosciuto il diritto di
nomina. Non per questo si erano acquietate le tensioni. Venezia riuscì a porre sulla cattedra aquileiese membri del proprio patriziato in
maniera continuativa fino alla soppressione del patriarcato nel 1751
grazie a una attentissima politica di continuità familiare: ancora in
vita, ogni patriarca era tenuto a designare un coadiutore *cum iure*successionis, assicurando così il passaggio di potere. Eppure, a ogni
morte di patriarca, la crisi politica e diplomatica tornava a infuriare.

Nel settembre 1629 era morto il patriarca Agostino Gradenigo, senza parenti diretti. Solo dieci giorni prima della dipartita, il patriarca si era deciso a nominare come coadiutore un lontano parente, Marco Gradenigo. A complicare il guadro, il giovane Marco non faceva professione di sacerdote ma di soldato e, al momento della nomina, governava Creta a nome del governo veneziano con il titolo di duca di Candia. Il passaggio di consegne si apriva facilmente alle contestazioni di parte imperiale, anche perché, in tempi postconciliari (tanto più sotto l'occhiuta vigilanza della corte asburgica), era difficile ottenere dispense e grazie speciali. Prima di divenire patriarca, Marco Gradenigo dovette passare per tutti i gradi dell'ordinazione sacerdotale; la consacrazione a patriarca arrivò soltanto nel maggio del 1633. Nel 1631, al momento del processo del vescovo di Como di fronte alla Rota, la sede aquileiese era vacante da alcuni anni e soggetta a disputa. Forse anche su gueste tensioni faceva conto il Carafino per potersi affrancare dal potere metropolitano di Aquileia.

Come si esprimeva il senato stesso, le ragioni della chiesa aquileiese coincidevano con quelle della repubblica di Venezia, e nessuno poteva andare a toccarle senza provocare un indebolimento del prestigio della Serenissima. Per questa complessa serie di ragioni Micanzio redasse personalmente la protesta da presentare in corte di Roma; per questo l'ambasciatore veneziano Contarini si diede da fare per scoprire quale fosse la strada più agevole per uscire in punta di diritto canonico dall'*impasse*; per questo, infine, i Barberini filofrancesi si posero dalla parte della Repubblica nella contesa con Como. La crisi del giu-

^{6 «}Sarà bisogno che, giunto in Roma, sosteniate vigorosamente le ragioni di quella chiesa, che sono le stesse nostre»: lettera del senato all'ambasciatore veneziano Alvise Contarini, 26 giugno 1632, in ASVe, Senato, Deliberazioni Roma ordinaria, reg. 32, c. 195r.

⁷ L'appoggio di Francesco Barberini è chiarito nel dispaccio di Alvise Contarini al senato del 24 luglio 1632: ASVe, Senato, Dispacci degli ambasciatori, Roma 105, cc. 36v-37r.

gno-luglio 1632 sembra, in buona sostanza, un episodio marginale in una vicenda di più ampie proporzioni, in cui le ragioni del patriarcato aquileiese si incarnavano in quelle del governo secolare. All'inizio di agosto, tutto appariva acquietato grazie al rapido intervento in Rota e attraverso i buoni uffici dei diplomatici della Repubblica.

La disputa tuttavia non si restringeva a due contendenti ecclesiastici e ai loro fautori: da un lato, il vescovo di Como e, dall'altro, il patriarca di Aquileia, con il sostegno fattivo dei veneziani. La vicenda aveva origine nella diocesi comasca, dove il vescovo Carafino, giunto alla cattedra solo nel 1626, stava incontrando non poche resistenze e opposizioni. Se un processo era arrivato in appello da Como ad Aquileia, questo si dovette in primo luogo a conflitti tutti interni alla diocesi e alle sue dinamiche. Il potere giudiziario di appello si attivava infatti solo per volontà delle parti: era un potere sollecitato dal basso, ovvero da coloro che avevano interesse a ribaltare una sentenza di primo grado. Durante l'episcopato Carafino, in dieci casi appellanti lombardi decisero di prendere la strada per Venezia e adire il tribunale del patriarca (Menis 1991). Si trattava sempre di membri del notabilato locale: il preposito della cattedrale; un canonico; il priore della confraternita del suffragio del duomo; nobili di varie famiglie (Pestalozzi, Volpi, Rusca). Anche in assenza di ricerche specifiche, è chiaro che questi ricorsi ad Aquileia, costosi e dal risultato imprevedibile, fossero indizio di un certo sobbollimento politico contro l'autorità vescovile.

Non appena fu nominato il nuovo patriarca Gradenigo, si presentò alla sua abitazione romana un rappresentante del clero di Como, chiedendogli di continuare nella sua opera di metropolita e giudice d'appello per la diocesi. Il supplicante, di cui non è ricordato il nome, chiedeva che Gradenigo fondasse a Crema o a Bergamo una sede del proprio tribunale, in modo da rendere più semplice il cammino dei fedeli comaschi verso il loro metropolita. In risposta a questa provocazione, il vescovo di Como faceva riprendere la controversia di fronte alla Rota nel maggio 1633. Questa volta a ricevere la citazione era il patriarca e non più il vicario capitolare.8

Chiaramente, il contrasto non era tra Como e Aquileia ma tra diverse anime della chiesa comasca, che usavano il tribunale metropolitano per aggirare le decisioni del vescovo Carafino e tenere sotto scacco la sua autorità. A fasi alterne, la disputa fu tenuta viva dal prelato comasco anche negli anni a venire, facilitato in questo dalle procedure farraginose della corte romana (di un caso del 1637 parla Gaddi 2002, 340). E tuttavia era evidente a tutti che la guestione era puramente po-

⁸ Si riporta l'ambasciata comasca al patriarca Gradenigo in un dispaccio dell'ambasciatore Contarini al Senato del 7 maggio 1633: vedi ASVe, Dispacci degli ambasciatori, Roma 107, cc. 263v-264v. La nuova ingiunzione della Rota al patriarca di Aquileia è trascritta ivi, cc. 233 ss.

litica. Micanzio lo spiegava con limpidezza: la pretesa di Como di essere autonoma da Aguileia non aveva alcun pregio dal punto di vista legale. Nella intimazione del 1631, ripetuta nel 1633, Carafino faceva riferimento a un tempo immemorabile, ma l'affermazione era smentita dai fatti: solo nel 1598 il vescovo di Como aveva partecipato al concilio provinciale riunito ad Aquileia dal patriarca Francesco Barbaro, e l'ambasciatore Contarini poté pure ritrovare a Roma la bolla di nomina di Carafino in cui era indicato come suffraganeo di Aguileia. Se il vescovo di Como aveva rimesso la questione a Roma, non era per ottenere giustizia o nella speranza di avere una sentenza a favore ma, innanzi tutto, per bloccare le iniziative dei suoi nemici interni e riaffermare il proprio potere periclitante in diocesi.

2 Conclusioni

Il caso fin qui illustrato è difficile da inquadrare in schemi interpretativi rigidi. Troppo facile sarebbe ricomprendere il sostegno veneziano al patriarca di Aquileia in una difesa d'ufficio della chiesa nazionale veneziana, secondo il modello di autocefalia statale fatto risalire da Paolo Prodi alla tradizione bizantina di uno Stato-Chiesa. Como non apparteneva alla configurazione territoriale del dominio veneziano né avrebbe mai potuto farne parte: inutile quindi impuntarsi su una giurisdizione ecclesiastica statale da esercitare in territorio straniero. Di certo, il patriarca di Aquileia era un patrizio veneziano ed era interesse della Repubblica difendere le pretese di un proprio vescovo. Tuttavia, anche questa difesa d'ufficio aveva limiti ben definiti. I vescovi della Serenissima, non appena ricevuta la consacrazione, divenivano immediatamente gelosi custodi del potere giurisdizionale a loro attribuito. Lo stesso Marco Gradenigo, che nel conflitto con Como risulta come il campione della parte veneziana, fu per tutta la vita in costante attrito con la Repubblica per il riconoscimento dei suoi diritti come signore di San Vito e San Daniele, nonché, in ultima istanza, per far rispettare lo stato patriarcale contro l'idea di una nuova sovranità bodiniana.

Privilegiata un'altra angolatura, anche la caparbia con cui il vescovo di Como cercò di affrancarsi dalla tutela di Aquileia pare per certi aspetti insensata. Nulle appaiono le ragioni con cui sosteneva le proprie rivendicazioni e nulla la possibilità di far valere la sua posizione per via di diritto; assurda, inoltre, la pretesa di essere immediatamente soggetto alla Sede apostolica: come giustamente osservava l'ambasciatore Contarini, tutti a Roma sapevano che, nel caso in cui la diocesi

⁹ ASVe, Dispacci degli ambasciatori, Roma 107, c. 269r (dispaccio del Contarini del 7 maggio 1633).

di Como si fosse resa indipendente da Aquileia, sarebbe immediatamente caduta nelle mire dell'arcivescovo di Milano. 10 Il gioco di sponde messo in opera dal vescovo Carafino trova pertanto la sua spiegazione aldilà della razionalità istituzionale. Il ricorso alla Rota era il tentativo disperato di porre un argine alle rimostranze di un patriziato cittadino, fatto di alti ecclesiastici e membri del notabilato laicale. che usava l'antica sudditanza con Aquileia per impedire il pieno svilupparsi dell'autorità del vescovo. Il patriarca aquileiese entrava in questo conflitto in maniera del tutto marginale e accidentale, come una delle tante istanze giudiziarie di un sistema farraginoso e, malgrado le roboanti dichiarazioni romane, intrinsecamente pluralistico. In altre parole, piuttosto che permettere alle sentenze del vescovo di andare in giudicato, la strada scelta era guella di riattivare il legame con il tribunale metropolitano del patriarca di Aquileia; in risposta a questa strategia, il vescovo Carafino aveva invece optato per appellarsi a Roma e innescare un conflitto giurisdizionale più ampio con Venezia.

Sullo sfondo si agitava la grande politica: il conflitto con l'Impero in una terra di confine come il Friuli e la situazione sempre incerta e complessa con la Curia di Roma. Ma, appunto, si trattava di un fondale indistinto in una questione che vedeva in prima linea tanti attori, ognuno con orizzonti di attesa diversi e tuttavia ciascuno configurabile nei ranghi di Chiesa e Stato.

Abbreviazioni

ASVe = Archivio di Stato di Venezia.

Bibliografia

Gaddi, M. (2002). s.v. «Gradenigo, Marco». Dizionario biografico degli Italiani, vol. 58, 339-41.

Menis, G.C. (1991), «Appellationes comenses ad sanctam sedem patriarchalem aquileiensem metropolitanam nei secoli XVII e XVIII». Como e Aquileia. Per una storia della società comasca (612-1751). Como: Società Storica Comense. 103-16. Raccolta storica 19.

¹⁰ ASVe, Senato, Dispacci degli ambasciatori, Roma 107, c. 303r (dispaccio di Contarini del 14 maggio 1633).